

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Via Crivelli

Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA - **206/5826153** - fax **06/53279609**rmic8f000g@istruzione.it - rmic8f000g@pec.istruzione.it
http://icviacrivelli.gov.it/

Codice Meccanografico: RMIC8F000G - C.F. 97713760581

Roma, 30.03.2022 Circ. n. 163

> Al Personale scolastico Alle famiglie Al sito web –al Registro elettronico

30.03.2022

Oggetto: Chiarimenti -Decreto-legge 24.03.2022 n° 24 -

"Riaperture"

Gent.mi,

con la pubblicazione in G.U è entrato in vigore il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Il nuovo provvedimento normativo, con il superamento dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, introduce importanti novità per le Istituzioni scolastiche, come:

- * Obbligo vaccinale per il personale scolastico: resta in vigore fino al 15 giugno. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale".
- * Personale docente non in regola con l'obbligo vaccinale: in caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente e educativo può accedere a scuola con esito negativo del tampone, non svolge attività didattica ma sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.
- * Accesso dei genitori e di altre persone esterne all'Istituzione scolastica: obbligo di certificazione verde base (da vaccino o guarigione dall'infezione o tampone) fino al 30 aprile 2022. A partire dal 1 maggio 2022 la certificazione non è più necessaria.
- * **Distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**: ne è raccomandato il rispetto, salvo che le condizioni strutturali e logistiche degli edifici non lo consentano. Distanza di 2 m. per tutte la attività che non prevedano l'obbligo di mascherina: refezione, didattica con l'uso di strumenti a fiato o corali, educazione motoria e attività sportive.
- * Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: obbligo della mascherina (chirurgica o FFP2), all'interno degli edifici scolastici ad esclusione degli allievi di età inferiore a 6 anni o portatori di disabilità incompatibili con il loro uso, delle attività di refezione, didattica con l'uso di strumenti a fiato o corali, educazione motoria e attività sportive. Permane l'obbligo dell'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
- * Riunioni degli organi collegiali: per le quali viene ripristinata la possibilità del loro svolgimento in presenza.
- * Uscite didattiche, viaggi di istruzione e la partecipazione a manifestazioni sportive: sono di nuovo possibili.

Lavoratori fragili: è prorogata fino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale: I lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da covid-19, cosiddetti lavoratori fragili (ai sensi della normativa "in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che possono caratterizzare una maggiore rischiosita'), potranno sottoporsi a visite mediche presso il medico competente pervalutare la necessità di misure cautelative per la tutela della salute fino alla nuova scadenza. Tali lavoratori potranno presentare domanda entro il giorno 5.04.2022, usando la modulistica inviata.

- * Lavoratori fragili: non viene prorogata la facoltà di accedere allo smart-working.
- * **Gestione dei casi di positività:** le attività proseguono in presenza, ma con almeno 4 casi di positività tra gli allievi (non il personale) nella classe o sezione, obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo per educatori e bambini (nella scuola dell'Infanzia, docenti e studenti con più di 6 anni negli altri gradi d'istruzione).
 - In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test può essere attestato anche con autocertificazione.
- * Allievi in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica in didattica digitale integrata, su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.
- * **Rientro dall'isolamento:** per il ritorno in classe è necessario un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, cordialmente,

Il Dirigente Scolastico (dott.ssa Marina D'Istria) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93